

OGGETTO **Rifiuto della cessione di credito tra Citelum SA e Banca Farmafactoring S.p.a. mediante scrittura privata autenticata e notificata al Comune di Cremona in data 10 marzo 2021.**

Settore Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

Servizio Servizio Suolo Sottosuolo Illuminazione Cantieri e Trasporti

IL DIRETTORE

PREMESSE Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 453 del 30 marzo 2017: Servizio per la gestione della pubblica illuminazione - Adesione convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 - lotto 1" - Affidamento alla Società Citelum spa ed approvazione della spesa.

Visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata, autenticato nelle firme dal notaio Federico De Stefano - Rep. n. 8786 del 25/02/2021 - registrato a Milano DP I il 02/03/2021 al n. 16822 - serie 1T - con il quale la società Citelum SA (parte cedente) con sede secondaria in Milano, via Monteverdi n. 11, codice fiscale 04501140968, ha ceduto alla Banca Farmafactoring S.p.A. (parte cessionaria) con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, codice fiscale 07960110158, i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini di fornitura già perfezionati; contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei successivi 21 mesi dalla sottoscrizione dell'atto, ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal 25/02/2021.

Vista la notifica dell'atto sopracitato a nome dell'Avv. Francesco Grilletta in qualità di procuratore di Banca Farmafactoring S.p.A., inviata al Comune di Cremona a mezzo PEC ed acquisita al Protocollo in data 10 marzo 2021 al nr. 17297.

Visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."

Atteso che:

- dal combinato disposto dell'art. 69 della Legge di Contabilità di Stato, secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scritture private autenticate da Notaio (R.D. 2240 del 13/11/1923) e dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, espressamente richiamato dall'art. 70 della L.C.S., in base al quale "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'Amministrazione", si ricava che il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A., oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, necessita dell'accettazione dell'Amministrazione;

- quando il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalla tipologia di contratti di cui all'art. 9 della legge 20.03.1865, n. 2248 e all'art. 70, terzo comma del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, in deroga al principio generale (art.1260 c.c.) il creditore cedente deve chiedere il consenso all'Amministrazione interessata, consenso che integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta;

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29/2009 richiede l'espressa accettazione della cessione dei crediti da parte del debitore ceduto, Pubblica Amministrazione.

MOTIVAZIONE Tenuto conto che la gestione amministrativa, oltre che contabile, dei documenti passivi (fatture e relative note di credito) oggetto delle cessioni di credito è piuttosto onerosa poiché, oltre al rispetto delle tempistiche di pagamento, devono essere espletate una serie di verifiche e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;

Ricordati inoltre gli obblighi di pubblicità e trasparenza, sanciti dal D. Lgs. 33/2013 e le procedure per ottemperare al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) di cui all'art. 1, comma 629 della legge 23/12/2014, n. 190;

Considerato che, nonostante gli accresciuti adempimenti amministrativi su indicati, il Comune di Cremona ha posto in essere una serie di misure organizzative e di strumenti che hanno consentito di garantire una buona tempistica di pagamento, che trova conferma nei valori dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 del DPCM 22/9/2014) pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione", dal quale risulta che le fatture vengono mediamente pagate a quarantacinque giorni dalla data di arrivo;

Considerato quindi che in tale contesto, la gestione delle cessioni di credito costituisce tout court un aggravio amministrativo che accresce i tempi di pagamento, per cui, con l'intento di snellire le procedure del ciclo passivo e contenere ulteriormente i tempi di pagamento, si ritiene di doversi avvalere della possibilità prevista dall'articolo 106, comma 13, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, di rifiutare le accettazioni delle cessioni di credito, salvo i casi nei quali il rifiuto sia escluso dalla normativa specifica o dai contratti;

Ritenuto inoltre che costituisce essenziale interesse del Comune intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice Citelum SA, in considerazione della necessità di verificare compiutamente ed analiticamente la correttezza dei consumi e della conseguente fatturazione oggetto della predetta cessione, sulla base di quanto citato nell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si ritiene opportuno rifiutare la cessione dei crediti in oggetto.

Rilevato che tale disposizione aziendale è supportata, tra l'altro, dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 5103/2018, ove si ribadisce che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli art. 1260 e ss. c.c.;

Tenuto conto che l'attenzione al recupero di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni nella gestione dei tempi di pagamento, si è intensificata nel contesto attuale di emergenza epidemiologico-sanitaria.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come

introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

- Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021".

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici”;

- Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ”

- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E "Legge sul contenzioso amministrativo”

- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 ottobre 2009 n. 29 "Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni» - Nuovi chiarimenti.”

- DPCM 22 settembre 2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”

DETERMINA

DECISIONE Rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e per quanto sopra motivatamente argomentato, la cessione dei crediti indicata nella premessa del presente atto;

Notificare la presente determinazione a Citelum SA (cedente) e a Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria).

Non attribuire il Centro di costo in quanto non alimentato da alcun impegno.

EFFETTI Dare atto che il presente accordo non comporta oneri a carico comunale.